

L.R. 29-7-2009 n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	Proposte di modifica	Note
riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.		
4. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:	4. idem	
a) Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);	a) idem	
b) Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);	b) idem	
c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.	c) idem	
Art. 2 Funzioni del Garante.	Art. 2 Funzioni del Garante.	

L.R. 29-7-2009 n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	Proposte di modifica	Note
1. Al fine di cui all'articolo 1 il Garante:	1. idem	
a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, la scuola e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;	a) idem	
b) promuove, in accordo con le strutture regionali competenti in materia, iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e disciplinata dall'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);	b) idem	

L.R. 29-7-2009 n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	Proposte di modifica	Note
c) promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali, con particolare attenzione al mondo dell'associazionismo e del volontariato;	c) idem	
d) promuove e vigila, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Convenzione europea di cui all'articolo 1;	d) idem	
e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;	e) idem	
f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;	f) idem	
g) promuove e collabora alla realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e	g) idem	

L.R. 29-7-2009 n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	Proposte di modifica	Note
all'adolescenza; vigila in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;	idem	
h) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali, con la scuola ed altri soggetti, iniziative dirette a rimuovere situazioni di pregiudizio in danno di bambini e adolescenti anche in relazione alla prevenzione dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);	idem	
i) fornisce attività di consulenza agli operatori dei servizi sociali; istituisce un elenco al quale	idem	

L.R. 29-7-2009 n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	Proposte di modifica	Note
può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;	idem	
l) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;	l) idem	
m) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del D.P.R. n. 103/2007;	m) idem	
n) formula proposte e, ove richiesti , esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.	n) formula proposte ed esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.	
2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante:	2. idem	
a) promuove intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;	a) idem	
b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;	b) idem	

L.R. 29-7-2009 n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	Proposte di modifica	Note
c) promuove le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;	c) idem	
d) segnala la necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori.	d) idem	
Art. 3 Nomina del Garante.	Art. 3 Nomina del Garante.	
1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.	1. idem	
2. Il Garante è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva e quelle familiari ed educative.	2. idem	
3. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante.	3. idem	

L.R. 29-7-2009 n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	Proposte di modifica	Note
Art. 4 Incompatibilità.	Art. 4 Incompatibilità.	
1. La carica di Garante è incompatibile con quella di:	1. idem	
a) membro del Parlamento europeo, Ministro, Presidente di Regione, Presidente di Provincia, Sindaco, Consigliere ed Assessore regionale, provinciale e comunale;	a) membro del Parlamento italiano ed europeo, Ministro, Presidente di Regione, Presidente di Provincia, Sindaco, Consigliere ed Assessore regionale, provinciale e comunale;	
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.	b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica , nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.	
	2. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico.	<i>La l.r. 18/2009 non prevede incompatibilità con l'esercizio di attività lavorative, ma stabilisce che le funzioni sono esercitate a titolo gratuito.</i> <i>La proposta di legge introduce l'incompatibilità con l'esercizio di attività che possano configurare conflitto di interesse, in analogia con la formulazione proposta per il Garante per i detenuti. Si rileva che le leggi delle altre Regioni prevedono incompatibilità più rigide (molte leggi prevedono l'incompatibilità dei direttori delle ASL e delle aziende ospedaliere e dei membri degli organismi dirigenti di partiti politici e associazioni sindacali e tutte le leggi, ad eccezione della Liguria, stabiliscono l'incompatibilità con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o</i>

L.R. 29-7-2009 n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	Proposte di modifica	Note
designazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.		
Art. 6 Trattamento economico.	Art. 6 Trattamento economico.	
1. Le funzioni del Garante sono esercitate a titolo gratuito.	1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al 10 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.	<i>La proposta di legge introduce, per il Garante per l'infanzia, la previsione di un'indennità pari al 10 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, pari ad Euro 989,40.</i> <i>In tutte le altre Regioni il trattamento economico del Garante per l'infanzia viene rapportato all'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali e va da un minimo del 20% in Liguria ad un massimo del 75% in Emilia-Romagna.</i> <i>Si rileva che la proposta di legge prevede, per il Garante per l'infanzia, un'indennità del 10 per cento più bassa rispetto a quella del Garante per i detenuti, mentre le leggi delle altre Regioni prevedono la stessa indennità per i due Garanti.</i>
2. Al Garante è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per impegni istituzionali, pari al trattamento previsto per i dirigenti della Regione.	2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.	<i>La proposta di legge prevede, per il Garante per l'infanzia, il trattamento di missione stabilito per i dirigenti regionali adottando, per esigenze di uniformità, la formulazione prevista per il Garante per i detenuti.</i>

L.R. 29-7-2009 n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	Proposte di modifica	Note
Art. 7 Ufficio del Garante.	Art. 7 Ufficio del Garante.	
1. L'ufficio del Garante ha sede presso la Giunta regionale e collabora con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti l'infanzia e l'adolescenza.	1. idem	
2. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento annuale previsto per l'attuazione della presente legge, determina le risorse a disposizione per le spese di funzionamento.	2. idem	
3. Il Garante riferisce in Consiglio regionale, almeno una volta all'anno sull'attività svolta e trasmette al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa entro il 31 marzo di ogni anno.	3. idem	
4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della Regione previsti dallo Statuto e quelli dei soggetti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.	4. idem	
Art. 8 Rapporti con Autorità di garanzia.	Art. 8 Rapporti con Autorità di garanzia.	

L.R. 29-7-2009 n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	Proposte di modifica	Note
1. Il Difensore civico regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante di cui all'articolo 1 si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle loro competenze.	1. idem	
Art. 9 Relazioni e pubblicità.	Art. 9 Relazioni e pubblicità.	
1. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, affinché lo stesso le discuta.	1. idem	
2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.	2. idem	
3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività	3. idem	

L.R. 29-7-2009 n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	Proposte di modifica	Note
svolta.		
Art. 10 Regolamento.	Art. 10 Regolamento.	
1. La Giunta regionale definisce con regolamento entro 90 giorni:	1. idem	
a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;	a) idem	
b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva ed alla famiglia;	b) idem	
c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.	c) idem	
Art. 11 Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	Art. 11 Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione	1.	

L.R. 29-7-2009 n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.	Proposte di modifica	Note
della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia ed adolescenza in collaborazione con il Garante, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.	idem	
Art. 12 Norma finanziaria.	Art. 12 Norma finanziaria.	
1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento della Unità Previsionale di Base 13.1.003, denominata "Interventi socio-assistenziali per la maternità, l'infanzia e l'adolescenza", del bilancio di previsione 2009, parte spesa (cap. 2558 n.i.).	1. idem	
2. La quantificazione del finanziamento di cui al comma 2 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.	2. idem	